



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.30

OGGETTO:

EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19. SOSPENSIONE RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO FINO AL 31 DICEMBRE 2020

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di maggio alle ore quindici e minuti trenta con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 3 in data 31.03.2020, si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANGELERI Giorgio - Sindaco	Sì
2. COLLE Milena Giuditta - Assessore	Sì
3. FERRENTINO Sabato - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Ganeri che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti, tramite l'applicazione *whatsapp*, e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
- possano intervenire nella discussione in corso;
- scambiare i documenti;
- manifestare il voto.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giorgio Angeleri, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 4, comma 1, D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 del 2011 ha stabilito che i Comuni *“possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”*;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/11/2011 è stata istituita l'imposta di soggiorno con decorrenza 1° gennaio 2012 ed approvato il relativo Regolamento per la sua applicazione, poi modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 04/03/2013 e N. 2 del 30/01/2018;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 18/12/2017 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno efficaci fino al 31 gennaio 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 05/12/2019 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno con decorrenza dal 1° febbraio 2020;

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

VISTI in tal senso:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13 e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n. 47;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 n. 52;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020 n. 55;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020 n. 59;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 62, che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2020 n. 64, che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020 n. 76, che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto, fino al 3 aprile;

- il D.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che ha disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3 dello stesso mese;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*» (cd. «Decreto Cura - Italia»), il quale, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli Enti impositori, ha disposto:

- la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, impendendo in tal modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell'emergenza (art. 67);

- la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento, nonché alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni (art. 68);

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 n. 79, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», in cui è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, potranno essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, potranno adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RILEVATO che i provvedimenti adottati dal Legislatore non contengono alla data odierna alcuna specifica disposizione sulla sospensione dei versamenti ordinari, con particolare riferimento alle entrate comunali, per quanto il Governo abbia a più riprese annunciato la propria intenzione di rinviare anche i pagamenti a livello di fiscalità locale, per cui, allo stato attuale, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali determinata dal blocco delle attività derivante dall'emergenza sanitaria in atto;

RICORDATO che l'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Orta San Giulio e che rientrano nel presupposto impositivo anche i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2017 n. 96;

CONSIDERATO che le notizie sui contagi in Piemonte e nelle altre regioni del nord Italia hanno allarmato i tanti turisti, soprattutto stranieri, che in questo periodo scelgono la località di Orta San Giulio per le vacanze;

PRESO ATTO che le ripercussioni a livello economico sono evidenti e notevoli, soprattutto per i settori della ricettività turistica, a causa delle numerose disdette ricevute in queste settimane, che stanno compromettendo la stagione turistica, con pesanti ricadute non solo per le strutture ricettive e per i lavoratori ma anche per l'immagine del nostro territorio;

VISTA l'allarmante situazione venutasi a creare nel settore turistico, considerando che il messaggio più efficace per recuperare la fiducia dei consumatori/turisti che sceglieranno di venire nel Comune di Orta San Giulio nei prossimi mesi e per la valorizzazione del nostro territorio attraverso l'ospitalità dei suoi cittadini e operatori economici, si propone di sospendere la riscossione dell'imposta di soggiorno, in segno di solidarietà alle strutture ricettive, con decorrenza immediata fino al 31 dicembre 2020;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di sospendere la riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in segno di solidarietà alle strutture ricettive, con decorrenza immediata dalla data di trasmissione della presente deliberazione e fino al 31 dicembre 2020, con obbligo per i gestori delle strutture ricettive di non richiedere a turisti/consumatori il versamento dell'imposta di soggiorno sino a successiva deliberazione adottata da questo ente;
3. di stabilire che la presente delibera dovrà formare oggetto di recepimento da parte del Consiglio Comunale, comportando la stessa una perdita di gettito per l'Ente;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune e di trasmetterla contestualmente a tutti i gestori delle strutture ricettive;
5. di dare atto che le minori entrate a carico del bilancio comunale derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno quantificate successivamente e si provvederà con appositi atti alle variazioni di bilancio che risulteranno necessarie;
6. di demandare al responsabile del servizio competente gli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento garantendone la massima diffusione;
7. di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
Giorgio Angeleri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Ganeri